

## REGIME FORFETARIO

**Il presente regime agevolativo trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2015**

<b>Ambito soggettivo</b>	Il regime forfetario è riservato ai contribuenti persone fisiche (ditte individuali e imprese familiari) esercenti attività di impresa, arti o professioni.
<b>Condizioni di accesso</b>	Il regime è riservato esclusivamente a quei soggetti che nell'anno precedente: a) hanno percepito compensi o conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati e riportati nella tabella seguente, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad € 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, ecc.; c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera € 20.000,00; d) i redditi conseguiti nell'attività di impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 49 e 50 TUIR); non si procederà a verificare la suddetta prevalenza qualora il rapporto di lavoro sia cessato o la somma dei redditi di impresa, dell'arte o della professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede l'importo di € 20.000,00;

Il regime si applica naturalmente ai contribuenti che rispettano i requisiti di accesso.

Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione di inizio attività (**modello AA9/12** nel quale si dovrà esercitare l'opzione indicando il codice "2" nell'apposita casella "Regime fiscale agevolato."

<b>Ai fini IVA</b>	<u>Divieto di rivalsa IVA</u> : ciò significa che sulle fatture emesse dal contribuente forfetario non deve esserci l'addebito IVA a titolo di rivalsa; <u>Divieto di detrazione IVA</u> , sia se assolta addebitata o dovuta;
<b>Esonero adempimenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Esonero dall'obbligo della registrazione delle fatture emesse, delle fatture di acquisto, dei corrispettivi;</li><li>➤ Esonero dalla liquidazione IVA e dalla dichiarazione annuale IVA;</li><li>➤ Esonero dallo Spesometro e dall'applicazione degli Studi di Settore e dei Parametri;</li><li>➤ Non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973;</li><li>➤ I ricavi ed i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a tal fine tali</li></ul>

	soggetti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
<b>L'imposta</b>	I contribuenti che applicano il regime forfetario, determinano il reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (principio di cassa) il coefficiente di redditività nella misura indicata e riportata nella tabella sottostante, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata; Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 15%. Nel caso di imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4 del TUIR, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore;
<b>Agevolazioni contributive</b>	Per i contribuenti che applicano il regime forfetario non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1, c.3 L. 233/1990; Pertanto se il forfettario è un imprenditore, sarà tenuto a versare i contributi INPS in base al reddito dichiarato e non sul reddito minimale. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'attività di impresa presentano mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS, viceversa i soggetti già attivi presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione;

Per le *imprese di nuova costituzione*, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito su cui si calcola l'imposta è ridotto di un terzo a condizione che:

- a) Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

## **REGIME FORFETARIO DICITURA IN FATTURA**

- La fattura deve contenere tutti i dati indicati all'art. 21 del D.P.R. N. 633/72;

- Non va esposta l'IVA, in quanto operazione non soggetta ad IVA;
- Nella fattura del contribuente forfetario va riportata un'apposita dicitura " **Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario**"
- **Dicitura fattura per cessioni intracomunitarie:** Il contribuente forfetario italiano che effettua prestazioni di servizi generiche ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, nei confronti di soggetti passivi IVA residenti in paesi UE , non effettua un'operazione intracomunitaria bensì un'operazione interna, senza diritto di rivalsa. In questo caso la dicitura in fattura sarà come sopra. Inoltre in caso di cessioni intracomunitarie, il contribuente forfetario non dovrà presentare alcun modello riepilogativo intrastat di beni o servizi.
- **Dicitura fattura per cessioni all'esportazione:** Il contribuente forfetario, in caso di cessioni all'esportazione, deve indicare nella fattura i riferimenti dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/72 e la dicitura "Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 21, comma 6, lett. B) del D.P.R. n. 633/72".

### **PARTITA IVA, REGIME FORFETTARIO IMPRENDITORE: il Quadro RS in Unico PF 2016**

Per i contribuenti titolari di partita IVA nel regime Forfettario 2016 che svolgono attività d'impresa dovranno essere compilati i seguenti righi del quadro RS:

**RS374:** numero complessivo delle giornate retribuite relative:

- ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno;
- al personale con contratto di somministrazione di lavoro;
- ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo parziale, con contratto di lavoro intermittente o con contratto di lavoro ripartito;
- agli apprendisti che svolgono attività d'impresa, desumibile dai modelli di denuncia telematica relativi al periodo d'imposta cui si riferisce il modello UNICO PF;

**RS375:** numero complessivo di mezzi di trasporto /veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;

**RS376:** ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;

**RS377:** costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:

i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni; i canoni di noleggio; i canoni di affitto d'azienda.

**RS378:** ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

La circolare n. 10 del 4 aprile 2016 ha fornito alcune indicazioni in merito all'assolvimento degli obblighi dichiarativi in UNICO 2016 PF da parte dei soggetti che hanno applicato nel 2015, il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014.

Un primo aspetto attiene allo **scomputo delle ritenute subite**. Per i soggetti che applicano il regime forfettario, i ricavi e i compensi relativi al reddito soggetto ad imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del Sostituto d'imposta. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

Sotto il profilo dichiarativo le istruzioni alla compilazione di UNICO 2016 PF indicano, per i soggetti in regime di vantaggio nel 2015 ma anche per i soggetti che applicano il regime forfettario, la possibilità di scomputare le ritenute erroneamente subite dall'imposta sostitutiva e /o dall'IRPEF ordinaria dovute per l'anno 2015, tramite l'indicazione al rigo **RS40**. Lo scomputo diretto rappresenta una soluzione alternativa alla presentazione dell'istanza di rimborso. L'importo totale delle ritenute va poi riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo **RN33**, colonna 4 e/o nel rigo **LM41**.